

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1975, n. 63, concernente i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonché le modalità per la presentazione delle candidature.

ONOREVOLI SENATORI. — Attesa l'urgenza e la necessità di assicurare la partecipazione dei diciottenni alle consultazioni popolari della prossima primavera, come elettori per le elezioni regionali e come elettori e candidati a quelle provinciali e comunali, per le quali, col compimento del 18° anno di età si acquista anche l'elettorato passivo, si è adottato l'unito decreto-legge.

Con esso si è innanzitutto stabilito che le elezioni per la rinnovazione dei Consigli regionali, provinciali e comunali che scadono per compiuto quinquennio di carica il 7 giugno prossimo possono aver luogo non oltre il successivo 15 giugno.

In secondo luogo, il decreto dispone che le operazioni indicate nell'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, per l'iscrizione nelle liste elettorali di tale categoria di cittadini, possono essere completate anche oltre la data di affissione del manifesto con cui vie-

ne data notizia al corpo elettorale dell'avvenuta convocazione dei comizi, e ciò nella considerazione che non sarebbe stato possibile contenere entro la data della suddetta affissione il procedimento della revisione straordinaria delle liste elettorali, calcolato, sia pure in termini ristretti, in 63 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge che ha esteso il diritto di voto ai diciottenni.

Conseguentemente è stato disposto anche lo spostamento del termine previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per consentire l'effettuazione delle variazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del citato articolo 32 (perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, trasferimento di residenza) nei confronti di tale categoria di cittadini.

Viene disposto, inoltre, soltanto per le prossime elezioni regionali ed amministrati-

ve che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le operazioni relative alle cancellazioni dalle liste dei cittadini che non avranno compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno della votazione vengano effettuate dopo il compimento delle operazioni di cui sopra.

Infine, per consentire ai diciottenni di presentarsi come candidati alle prossime elezioni comunali e provinciali, fermo restando al venticinquesimo giorno antecedente la data

delle elezioni il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati e delle candidature uninominali, si è prevista la facoltà di presentare il certificato di iscrizione nelle liste, a corredo della propria candidatura, dopo il compimento delle operazioni prescritto dall'articolo 20 della legge 28 marzo 1975, n. 39, per l'iscrizione dei cittadini di cui trattasi.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1975, n. 63, concernente i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative all'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonché le modalità per la presentazione delle candidature.

*Decreto-legge 28 marzo 1975, n. 63, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 29 marzo 1975.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonché le modalità per la presentazione delle candidature;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

DECRETA:

### Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione dei Consigli regionali, provinciali e comunali che scadono per compiuto quinquennio di carica il 7 giugno 1975 possono avere luogo non oltre la seconda domenica successiva alla predetta data.

### Art. 2.

Le operazioni per l'iscrizione nelle liste dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, previste dall'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, possono essere completate anche dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e, comunque, non oltre l'11° giorno dalla pubblicazione di detto manifesto.

Alle operazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nei confronti dei cittadini iscritti con le modalità di cui all'articolo 20 della legge sopracitata, si deve provvedere entro il terzo giorno dal compimento delle operazioni di cui al precedente comma. Le deliberazioni della commissione comunale devono essere notificate agli interessati entro due giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di tre giorni dalla data della notificazione. La commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di tre giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, entro i successivi due giorni.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La compilazione dell'elenco dei cittadini che non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni, dovrà essere effettuata, con la modalità di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sopracitato, entro cinque giorni dal compimento delle operazioni di cui al primo comma.

## Art. 3.

Per i cittadini, la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, la presentazione della candidatura per le elezioni provinciali e comunali può essere fatta anche con riserva di produrre il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. La presentazione del certificato va comunque effettuata entro la data di scadenza del termine indicato rispettivamente negli articoli 4 e 12 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1975.

LEONE

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE